COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 22 del 21 ottobre 2026

Oggetto: **DINIEGO** istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii., inerente alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Wind Tre S.p.A. in via **Giaime Pintor n. 17**, quartiere Secondigliano, in area censita al NCT Foglio 20 particella 181 – NCEU Sez. SEC Foglio 9 particella 181.

COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 177143 del 06/02/2026 (Id. pratica Suap n. 02517580920-03022026-1339), la società Wind Tre S.p.A ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii., per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile ubicato in via Giaime Pintor n. 17, in area censita al NCT Foglio 20 particella 181 – NCEU Sez. SEC Foglio 9 particella 181;
- la società Wind Tre S.p.A, ai sensi dell'art. 44, co. 5, del d.lgs. 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC, soggetto coinvolto nel procedimento.

Dato atto che:

- tramite piattaforma informatica, con prot. n. 189948 del 10/02/2026, è stata trasmessa richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 304062 del 10/03/2026;
- per l'impianto di cui si tratta risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 11948 del 25/02/2026, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 253485.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 328795 del 16/03/2026 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44., co. 7, del d.lgs. 259/03, come modificato dal d.lgs. 207/2021, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario n.30;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^ Regione Aerea;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 7, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condono edilizio;
- con nota prot. n. 476214 del 23/04/2026, è stato trasmesso un sollecito per l'espressione del parere di competenza al servizio Sportello unico edilizia, al Servizio Antiabusivismo, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, all' ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario n.30, all'ENAC ed all'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^ Regione Aerea;
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 344884 del 19/03/2026;
 - Servizio Attività Tecniche - Municipalità 7, nota prot. n. 354602 del 23/03/2026;
 - Servizio Condono Edilizio, nota prot. n. 358442 del 24/03/2026;
 - Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 477558 del 23/04/2026.

COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Considerato che:

- l'ARPAC esprime parere favorevole con prescrizioni;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «[…] *per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato all'installazione di una infrastruttura per telefonia mobile, necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico in conformità al Dlgs. n.259/03, è compatibile con la disciplina sopra richiamata e risulta pertanto ammissibile subordinatamente alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi a cura dei servizi competenti*»;
- il Servizio Attività Tecniche - Municipalità 7, comunica che «[…] *alla luce degli esiti delle verifiche condotte, questa U.O. non rileva elementi ostativi sotto il profilo di propria competenza*»;
- **il Servizio Condono Edilizio comunica che sono state individuate 2 istanze di condono ubicate alla via Giaime Pintor n.17. In particolare:**
 - «[…] ***Istanza di condono*** [omissis] ***la quale risulta di interesse ai fini del presente riscontro, in quanto trattasi della costruzione del settimo piano (ovvero sesto, considerando il piano rialzato) in sopraelevazione di un fabbricato per civili abitazioni sito in via Giaime Pintor n. 17, di superficie coperta paria a 280.54 mq e scoperta paria a 99.35 mq, con altezza interpiano pari a 3.15 m, suddivisa in quattro unità immobiliari, realizzata in difformità dalla licenza edilizia n° 192 del 15/04/1958, rinnovata il 4/06/1963 n°500. Si comunica, infine, che la procedura per il rilascio del provvedimento di Condono relativo alle istanze di Condono*** [omissis] ***è tuttora in corso***»;
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni.

Evidenziato che:

- l'art. 44, co. 1, del d.lgs. 259/2003 prevede che "'*installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi (...) viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto*";
- l'art. 14-bis, co. 5, della legge 241/1990, prevede che "*Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis*".

Ritenuto che:

- risulta agli atti del Comune di Napoli istanza di condono inerente alla realizzazione dell'ultimo piano dell'edificio sito in via Giaime Pintor n. 17, e che tale procedura interessa l'area oggetto del presente intervento;

COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- la richiesta di autorizzazione non risulta assentibile in assenza dello stato legittimo dell'area oggetto di intervento.

Dato atto che:

- con disposizione dirigenziale n. 14 del 01/06/2026 (rep. DISP/2026/0004904), trasmessa al proponente, ai servizi comunali ed alle Amministrazioni interessate con nota prot. n. 625619 del 05/06/2026, lo scrivente servizio ha concluso negativamente la Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 328795 del 16/03/2026 e svolta in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003, relativa all'istanza presentata dalla società Wind Tre S.p.A. per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni in via Giaime Pintor n. 17, quartiere Secondigliano, in area censita al NCT Foglio 20 particella 181 – NCEU Sez. SEC Foglio 9 particella 181 **per le seguenti motivazioni**: l'intervento non risulta assentibile in assenza dello stato legittimo dell'area oggetto di intervento;
- il suddetto provvedimento produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990;
- nel provvedimento si dispone, altresì, se il proponente non trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis (10 giorni), la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l'effetto del rigetto della domanda.

Rappresentato che:

- decorsi i citati termini la società Wind Tre S.p.A. non ha fatto pervenire osservazioni;
- è necessario adottare un provvedimento di diniego dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. 1, lett. b) e 17, co. 2, lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di

COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal d.lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;

- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del d.lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti.

DISPONE

1. **IL DINIEGO** dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 259/2003, acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno* con prot. n. 177143 del 06/02/2026 (Id. pratica Suap n. 02517580920-03022026-1339), successivamente integrata, inerente alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Wind Tre S.p.A. in via **Giaime Pintor n. 17**, quartiere Secondigliano, in area censita al NCT Foglio 20 particella 181 – NCEU Sez. SEC Foglio 9 particella 181.
2. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
3. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. **Rendere noto che**, avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/90, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente
arch. Giuliana Vespere
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.
I DOCUMENTI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.